



Comune di  
**Castel San Pietro Terme**  
Città Metropolitana di Bologna

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE NORMATIVA GENERALE**

**PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI BIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE DI CASTEL SAN PIETRO TERME - PERIODO DAL 15/01/2023 AL 14/12/2025.**

**ART.1 - OBBLIGHI GESTIONALI GENERALI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto (parte tecnica e parte normativa generale), negli atti e documenti di gara e nell'offerta da questa presentata, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

La ditta aggiudicataria si impegna a:

- a) garantire i servizi oggetto del presente appalto;
- b) garantire l'impiego di personale selezionato, in possesso dei profili professionali e dei requisiti richiesti dal capitolato speciale d'appalto-parte tecnica;
- c) gestire in autonomia, con organizzazione di personale e mezzi propri, i servizi richiesti in osservanza di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- d) organizzare i servizi con modalità idonee a garantire la continuità degli operatori;
- e) provvedere alla sostituzione immediata del personale assente per qualsiasi motivo;
- f) sottostare alle verifiche disposte dai competenti Servizi comunali allo scopo di consentire il controllo della corretta esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto;
- g) designare un Referente coordinatore incaricato di mantenere i rapporti con il Servizio competente del Comune per l'esecuzione dell'appalto;
- h) in caso di proclamazione di sciopero che può riguardare il proprio personale, dare opportuna comunicazione secondo quanto previsto dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente affidamento, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

**ART.2 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA RELATIVAMENTE AL PERSONALE**

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'utenza e dovrà fornire le proprie prestazioni con puntualità, sollecitudine ed attenzione, nel rispetto massimo dei diritti e dei bisogni della persona. Poiché in nessun caso è ammessa l'interruzione dei servizi, incombe sulla ditta aggiudicataria l'obbligo di sostituire immediatamente tutto il suo personale assente per qualsiasi motivazione (malattia, ferie, ecc.).

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'organizzazione, del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale, il quale è tenuto al rispetto assoluto degli orari fissati per i servizi.

Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della corretta esecuzione dei servizi ed avrà la facoltà di appellarsi al presente contratto ove il personale dipendente della ditta aggiudicataria non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso la ditta aggiudicataria si obbliga a sostituire, entro i termini assegnati dal ricevimento di apposita segnalazione scritta e motivata, il personale valutato, ad insindacabile giudizio del Comune, come non idoneo allo svolgimento delle prestazioni o immediatamente qualora sussista urgenza.

Per effetto del contratto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, viene instaurato fra il Comune e il personale della ditta aggiudicataria, la quale, con la sottoscrizione del presente contratto, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata. Indipendentemente dall'ammontare stimato del fabbisogno di prestazioni indicato nel presente appalto per il servizio, la ditta aggiudicataria resta obbligata, in relazione alle esigenze di organizzazione ed articolazione dei servizi, ad adeguare la sua dotazione organica alle effettive richieste avanzate dal Comune.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto la ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, N. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e dal Codice di comportamento aziendale approvato dal Comune.

### **ART.3 - ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria si assume i seguenti oneri:

- assicurazioni infortunistiche e previdenziali del personale;
- osservanza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dotazione dei D.P.I.(dispositivi di protezione individuale), relativi alla mansione svolta, al proprio personale impegnato nei servizi oggetto dell'appalto;
- applicazione al proprio personale dei vigenti specifici contratti di lavoro;
- accensione, per tutta la durata del contratto, di apposite polizze assicurative di cui meglio specificato al successivo Art. 10.

Per gli oneri di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà pretendere compensi aggiuntivi di nessun genere.

### **ART. 4 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Dopo la stipula del contratto d'appalto, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni. Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76 del 16/07/2020, convertito dalla L. 11/09/2020 n. 120, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente attivati in corrispondenza del periodo di avvio previsto dal capitolato speciale d'appalto-parte tecnica.

La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non dipendenti dall'Ente (es. disposizioni normative nazionali e regionali anche in merito alla salute collettiva con la pandemia da SARS COVID-19) non dà diritto alla ditta aggiudicataria di richiedere alcun indennizzo o risarcimento.

### **ART. 5 - VERIFICHE E CONTROLLI**

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso e di rispettare tutte le disposizioni previste nel presente capitolato, negli elaborati di gara e nel progetto di servizio, precisando che l'offerta tecnica, presentata in sede di gara da parte della ditta aggiudicataria, forma parte integrale e sostanziale del contratto.

Il Comune eserciterà, attraverso i propri servizi competenti, una continua azione di controllo sia sulla qualità complessiva delle prestazioni oggetto dell'appalto che sull'idoneità del personale impiegato. A tal fine la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti.

In particolare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), unitamente al direttore dell'esecuzione, procede alla verifica in corso di esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. Il Comune provvederà, per il tramite delle figure sopra indicate, ad esercitare, nel corso di durata del contratto, puntuali verifiche in merito al rispetto delle prestazioni contrattuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti collettivi di lavoro;
- osservanza della normativa infortunistica.

La ditta aggiudicataria si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al Comune, al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità, o un inadeguato svolgimento del servizio, il Comune farà pervenire per iscritto con PEC (posta elettronica certificata) alla ditta aggiudicataria le osservazioni e le contestazioni

rilevate. Se la ditta aggiudicataria non fornirà entro il termine massimo di giorni 10 (dieci), salvo i casi d'urgenza, dalla data di ricevimento della comunicazione, una risposta ritenuta adeguata dal Comune, quest'ultimo applicherà le penali specificate nel relativo articolo.

Al termine dell'appalto il RUP redigerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che la ditta aggiudicataria abbia puntualmente eseguito le prestazioni contrattuali.

#### **ART.6 - SUBAPPALTO**

La ditta aggiudicataria ha facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto di appalto, indicate in sede di gara, in misura non superiore al 49,99% dell'importo contrattuale, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

La ditta aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto è autorizzato dal Comune. La ditta aggiudicataria si impegna a depositare presso il Comune medesimo, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, trasmettendo altresì la documentazione prevista dall'art. 105, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La ditta aggiudicataria si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105, comma 13, la ditta aggiudicataria si obbliga a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora la ditta aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, il Comune sospende il successivo pagamento a favore della stessa.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La ditta aggiudicataria deve inoltre comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ART. 7 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia definitiva, come stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ridotta nelle misure previste per legge per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo (approvato con DM 31/2018), secondo quanto previsto al comma 9 del citato art. 103.

La garanzia fideiussoria, di cui al punto precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, da parte della Stazione appaltante, che si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la ditta aggiudicataria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempimento contrattuale o per risarcimento danni, fermo restando che è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia definitiva deve essere presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento.

In caso di escussione, anche parziale, della cauzione, la stessa dovrà essere tempestivamente reintegrata, comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

Qualora la ditta aggiudicataria intenda richiedere l'anticipazione del prezzo prevista all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà costituire specifica garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità indicate dalla suddetta norma.

#### **ART.8 -DANNI A PERSONE O COSE**

La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno che derivi al Comune e a terzi dall'adempimento del servizio svolto dai propri operatori.

Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune provvederà direttamente, trattenendo l'importo dalla fattura temporalmente più vicina o dalla garanzia definitiva.

#### **ART. 9 – CLAUSOLA DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di personale previste nel nuovo contratto, la ditta aggiudicataria del contratto di appalto è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel documento "Relazione tecnico illustrativa per servizi integrativi bibliotecari per le biblioteche di Castel San Pietro Terme-Periodo dal 15/01/2023 al 14/12/2025" facente parte del progetto di servizio.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dalla nuova ditta aggiudicataria. L'operatore economico dovrà quindi presentare, in sede di gara, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara, un sintetico progetto di assorbimento riportando nello stesso le concrete modalità applicative della clausola sociale (numero unità di personale da riassorbire e relativo inquadramento).

#### **ART.10 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione, ed a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, adeguate coperture assicurative contro i rischi di:

1) Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto, dei quali l'aggiudicatario si avvalga in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere massimali di garanzia non inferiori a:  
RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro, 1.500.000,00 per persona, 500.000,00 per cose;  
RCO Euro 1.500.000,00 per sinistro, 1.000.000,00 per persona.

La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione di locali, beni, attrezzature e spazi in genere;
- committenza di lavori e/o servizi in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'aggiudicatario o da esso detenuti a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'aggiudicatario si avvalga e che partecipino all'attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'aggiudicatario si avvalga e che partecipino alle attività oggetto dell'appalto;
- danno biologico;
- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- Malattie professionali;
- Clausola di "Buona Fede INAIL".

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'aggiudicatario si obbliga – ad ogni scadenza anniversaria della polizza di riferimento ed entro il termine di 10 giorni dal pagamento del premio- a presentare all'ufficio di riferimento del Comune copia di documento (quietanza o appendice contrattuale) attestante la piena validità della copertura assicurativa sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe. In caso di stipula di nuovo contratto assicurativo in vigenza del presente contratto, lo stesso dovrà avere le stesse caratteristiche minime sopra indicate.

#### **ART. 11 – RISPETTO CONTRATTI DI LAVORO E INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA O RETRIBUTIVA**

La ditta aggiudicataria deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, i contratti collettivi nazionali di settore e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative oltre agli accordi sindacali integrativi vigenti.

Ai sensi dell'articolo 30, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per tali inadempienza accertate, sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. Il rilascio di un DURC irregolare costituisce, inoltre, causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore della ditta aggiudicatrice.

Ai sensi dell'articolo 30, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso la ditta aggiudicatrice, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine e dove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza delle richieste entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ART. 12 - ADEGUAMENTI DEI PREZZI**

Dopo il primo anno di valenza del contratto e per ogni anno successivo, a richiesta documentata dell'operatore economico, il Comune opererà una revisione dei prezzi, concordata tra le parti, sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente/responsabile. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre la data del 31 gennaio dell'anno di riferimento e la revisione decorrerà dal 1° febbraio dell'anno di presentazione della richiesta; in mancanza si intenderanno confermati i prezzi vigenti.

E' ammessa la revisione prezzi con riferimento al solo costo di manodopera, qualora intervenga il rinnovo del CCNL di categoria nell'arco di durata dell'appalto. La revisione del prezzo potrà essere concessa per una sola volta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che venga richiesta a fronte della pubblicazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di nuove tabelle relative al costo della manodopera, in seguito alla sottoscrizione del nuovo CCNL per il settore in oggetto;
- che l'operatore economico abbia recepito ed applicato il nuovo CCNL a tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

#### **ART. 13 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

I rapporti tra il Comune e la ditta aggiudicataria in materia di sicurezza sul lavoro sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Le attività oggetto del presente appalto si svolgono inoltre nel rispetto delle disposizioni specifiche in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica contenute nel capitolato tecnico.

#### **ART. 14 – PENALI**

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto, avrà l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge e regolamentari che riguardano il servizio oggetto dell'appalto. Se durante lo svolgimento delle prestazioni fossero rilevate inadempienze rispetto agli obblighi imposti dalla legge, dai regolamenti e dal capitolato speciale d'appalto (parte tecnica e parte normativa), non imputabili al Comune ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, si procederà all'applicazione di una penalità da € 200,00 (duecento/00) fino a € 700,00 (settecento/00), in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività. Tale penalità verrà applicata a giudizio insindacabile del Comune qualora, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire, si dovesse verificare, tra le altre possibili, una delle seguenti casistiche, elencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

<b>INADEMPIENZA</b>	<b>PENALE</b>
Mancato rispetto degli orari di servizio	€ 200,00 ad evento giornaliero
Ritardo nella comunicazione della lista nominativa del personale (vedasi art. 15) o ritardo nella formazione antincendio e primo soccorso (vedasi art. 16)	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
Inottemperanza alle disposizioni inerenti l'esecuzione delle attività oggetto del servizio di cui all'art 5	€ 200,00 ad evento giornaliero
Mancato rispetto della formazione del personale, come da offerta tecnica	€ 400,00 per ogni corso di formazione annuale non effettuato
Impiego di personale non in possesso dei titoli di studio e/o dell'esperienza richiesti (vedasi art. 8)	€ 400,00 per ogni operatore
Violazione degli obblighi da parte del Referente coordinatore della sicurezza (vedasi art. 13)	€ 400,00 per evento giornaliero
Mancata sostituzione di operatori inadeguati o con comportamento scorretto con gli utenti o che risultano assenti per qualsiasi motivo	€ 500,00 per ogni operatore
Utilizzo delle attrezzature e dei beni mobili per attività diverse e/o non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente capitolato o per fini propri dell'aggiudicatario.	€ 400,00 per evento giornaliero
Sospensione o abbandono del servizio senza motivata giustificazione	€ 700,00 per evento giornaliero

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto alla ditta aggiudicataria dal Comune; la ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Potranno essere applicate alla ditta aggiudicataria penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. La ditta aggiudicataria prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, non escluso il rimborso degli oneri per aver dovuto ricorrere a prestazioni di terzi.

L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del relativo contratto. In tal caso l'Ente ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della ditta aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese potranno essere recuperati mediante detrazione sulla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza oppure sul deposito cauzionale; in questo ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro i 30 giorni successivi alla data del prelievo.

#### **ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce alla ditta aggiudicataria le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico della stessa ditta aggiudicataria.

L'Ente si riserva la facoltà di variare in diminuzione il contratto, nel limite del 20% del relativo importo contrattuale, a sua discrezione, senza che dalla ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, spese accessorie o qualsiasi altro onere e senza che la stessa possa richiedere la risoluzione del contratto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Comune potrà avvalersi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in ordine a servizi supplementari, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e nei limiti stabiliti dal comma 7 dello stesso articolo. Qualora fosse necessario eseguire servizi supplementari non ricompresi nel contratto iniziale, i quali dovessero prevedere alcune prestazioni non riconducibili ai prezzi concordati nel contratto, i nuovi prezzi saranno così valutati:

- a) desumendoli dai costi orari previsti nei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e la ditta aggiudicataria ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta proposto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

#### **ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto genericamente previsto all'art.1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il Comune potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, quando si realizzi uno dei seguenti casi:

- 1) subappalto del servizio, totale o parziale, non autorizzato;
- 2) quando di fatto la ditta aggiudicataria interrompa o abbandoni il servizio senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dal Comune; in questo caso il Comune potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia definitiva ed alla ditta aggiudicataria verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò fino alla scadenza naturale del contratto;

- 3) quando la ditta aggiudicataria e/o i subappaltatori si rendano colpevoli di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e della mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali, ivi compreso l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale;
- 4) quando per la terza volta, nell'arco temporale di un anno solare, il Comune abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio, si siano verificati, anche in caso di applicazione delle penali;
- 5) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nell'espletamento dei servizi;
- 6) interruzione o sospensione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- 7) inadempimenti che determinino un importo massimo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, come previsto all'articolo sulle penali;
- 8) cessione del contratto o cessione del credito che ne deriva non autorizzato dall'Amministrazione, esclusivamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016;
- 9) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di Comportamento adottato dal Comune, qualora possano costituire causa di risoluzione contrattuale;
- 10) casi previsti dall'articolo sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 11) casi di cui all'articolo sulla riservatezza;
- 12) mancata copertura assicurativa dei rischi previsti dal relativo articolo, durante tutta la vigenza del contratto;
- 13) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al relativo articolo.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, da inviarsi alla ditta aggiudicataria via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Al di fuori dei casi sopra previsti, nei casi di inadempimento contrattuale il direttore dell'esecuzione procederà a contestare gli addebiti per iscritto, via PEC, alla ditta aggiudicataria, assegnando alla stessa un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta aggiudicataria abbia risposto, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

In caso di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Ente dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla ditta aggiudicataria con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## **ART. 17 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro la ditta aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta aggiudicataria;
- qualora la ditta aggiudicataria perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dagli atti di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta la ditta medesima;
- qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico della ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Il Comune, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti lo stesso, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte dal



contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con PEC.

Nei casi di cui ai commi precedenti la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modifiche dalla L. 135/2012, successivamente alla stipula del contratto, il Comune si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dallo stesso, previa formale comunicazione alla ditta aggiudicatrice con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SPA. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ss.mm., da Intercent-er o altro soggetto aggregatore a cui il Comune possa aderire, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ss.mm..

Il Comune può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Cod.Civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con PEC, purché tenga indenne la stessa ditta delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Comune.

#### **ART. 18 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

La ditta aggiudicataria si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del contratto di servizio.

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative alla gestione esecutiva del contratto d'appalto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto d'appalto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. La ditta aggiudicataria, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. Con riferimento ai subcontratti, la ditta aggiudicataria si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Comune richiedere copia del contratto tra la ditta aggiudicataria ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

#### **ART. 19 - CORRISPETTIVO PRESTAZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

I corrispettivi che il Comune pagherà alla ditta aggiudicataria saranno quelli offerti in sede di gara e si riferiranno ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr 633/1972, introdotto dalla legge di stabilità 2015, il Comune pagherà ai propri creditori l'importo riportato nelle fatture al netto dell'IVA, mentre tale imposta verrà versata all'erario direttamente dal Comune (split payment).

Il Comune si impegna a corrispondere mensilmente alla ditta aggiudicataria, su presentazione di regolari fatture, l'importo dovuto per le prestazioni relative al mese precedente, **in base alle ore effettivamente svolte nel mese di riferimento, nel rispetto dell'importo orario risultante dal ribasso offerto in sede di gara**. A tal fine ogni mese dovrà essere presentata la rendicontazione di cui al capitolato speciale d'appalto-parte tecnica, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dallo stesso previste.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, c. 5-bis, del D.Lgs. 50/2016; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del D.U.R.C.

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione e dovranno indicare i seguenti elementi che verranno comunicati unitamente all'aggiudicazione definitiva:

-riferimenti determinazione di aggiudicazione;

-riferimenti finanziari;

-CIG;

-Codice IPA;

-mese di riferimento delle attività svolte;

- ore di servizio rese nel mese di riferimento, suddivise per biblioteca.

Non saranno ammesse fatture riportanti più impegni di spesa e cumulative rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato di appalto.

Il termine di pagamento del corrispettivo di cui all'art. 185 del TUEL è fissato in giorni 30 dal ricevimento della fattura, dopo avere accertato la regolarità del servizio prestato e previa acquisizione d'ufficio del DURC della ditta aggiudicataria e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, c. 9, del D.Lgs. 50/2016.

Il termine di pagamento viene sospeso in caso di contestazione del servizio reso (ad esempio per inadempimento anche parziale, della prestazione) ovvero in caso di fatture non regolarmente compilate.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte della ditta aggiudicataria. Qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto.

E' altresì fatta salva l'applicazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, riguardante i pagamenti attualmente oltre 5.000,00 euro.

#### **ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di appalto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte del Comune, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 ss.mm..

La cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte della ditta aggiudicataria agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **ART. 21 -VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE**

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto al ritardo nella comunicazione stessa.

#### **ART. 22 -FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra il Comune e la ditta aggiudicataria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 23 - SPESE**

Il contratto verrà formalizzato nei modi previsti dalla piattaforma utilizzata per l'espletamento della gara. A tal fine la ditta aggiudicataria deve presentare entro e non oltre i termini indicati tutti i documenti necessari. Qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto e consequenziale ad essa (quali l'imposta di bollo), nessuna eccettuata od esclusa, sarà a carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto del servizio di che trattasi con rinuncia alla rivalsa, ad eccezione dell'I.V.A.

#### **ART. 24 – RISERVATEZZA**

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune.

L'obbligo di cui ai precedenti commi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La ditta aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta medesima a gare e appalti.

La ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di appalto, fermo restando che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

#### **ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Con la formalizzazione del contratto di appalto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare la ditta aggiudicataria dichiara di aver ricevuto, prima della formalizzazione del contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la formalizzazione e l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la formalizzazione del contratto il rappresentante legale della ditta aggiudicataria acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, le parti si impegnano ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

In esecuzione del contratto d'appalto, la ditta aggiudicataria effettua il trattamento di dati personali di titolarità del Comune. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto la ditta aggiudicataria viene, pertanto, designata dal Comune come "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato e apposito accordo il Comune e la ditta aggiudicataria provvedono a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. Il Comune e la ditta aggiudicataria riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al predetto accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". Il Comune in ragione della gravità dei fatti potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

#### **ART.26 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla vigente normativa in materia. Le clausole del presente capitolato sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto.

Si precisa inoltre che le disposizioni contenute in questo capitolato hanno carattere normativo generale valido in riferimento a questo appalto. La disciplina contenuta negli altri documenti del progetto di servizio ha carattere speciale e prevale in caso di contrasto con la parte normativa generale.